

Parere del comitato (articolo 64)



Parere 4/2019

sul progetto di accordo amministrativo per il trasferimento di dati personali tra le autorità di vigilanza finanziaria dello Spazio economico europeo (SEE) e le autorità di vigilanza finanziaria al di fuori del SEE

Adottato il 12 febbraio 2019

Indice

1	Sintesi dei fatti.....	4
2	Valutazione.....	4
3	Conclusioni / raccomandazioni	8
4	Osservazioni conclusive.....	9

Il Comitato europeo per la protezione dei dati

visto l'articolo 63, l'articolo 64, paragrafo 2 e paragrafi da 3 a 8, l'articolo 46, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati),

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'allegato XI e il protocollo 37, modificati dalla decisione del comitato misto SEE n. 154/2018 del 6 luglio 2018,

visti gli articoli 10 e 22 del regolamento interno del 25 maggio 2018, modificato il 23 novembre 2018,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 46, paragrafo 1, paragrafo 3, lettera b), e paragrafo 4, del regolamento generale sulla protezione dei dati, in mancanza di una decisione ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 3, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento può trasferire dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale solo se ha fornito garanzie adeguate e a condizione che gli interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi. Fatta salva l'autorizzazione dell'autorità di controllo competente, possono altresì costituire in particolare garanzie adeguate le disposizioni da inserire in accordi amministrativi tra autorità pubbliche o organismi pubblici che comprendono diritti effettivi e azionabili per gli interessati.

(2) Tenuto conto delle caratteristiche specifiche degli accordi amministrativi di cui all'articolo 46, paragrafo 3, lettera b)¹, che possono variare considerevolmente, ciascun caso dovrebbe essere trattato individualmente e non pregiudica la valutazione di qualsiasi altro accordo amministrativo.

(3) Il Comitato europeo per la protezione dei dati (Comitato) garantisce, a norma dell'articolo 70, paragrafo 1, del regolamento generale sulla protezione dei dati, l'applicazione coerente del regolamento (UE) 2016/679 in tutto lo Spazio economico europeo. Conformemente all'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento generale sulla protezione dei dati, il meccanismo di coerenza può essere attivato da un'autorità di controllo, dal presidente del Comitato o dalla Commissione per qualsiasi questione di applicazione generale o che produce effetti in più di uno Stato membro. Il Comitato emette un parere sulla questione che gli è stata presentata, purché non abbia già emesso un parere sulla medesima.

(4) Ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 3, del regolamento generale sulla protezione dei dati, in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento interno del Comitato, il parere del Comitato è adottato entro otto settimane da quando il presidente ha deliberato che il fascicolo è completo. Il termine per l'adozione può essere prorogato di sei settimane – tenendo conto della complessità della questione – per decisione del presidente.

¹ Si veda anche il considerando 108 del regolamento generale sulla protezione dei dati.

(5) A norma dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera c), del regolamento generale sulla protezione dei dati, se un'autorità di controllo competente non si conforma al parere del Comitato emesso a norma dell'articolo 64, qualsiasi autorità di controllo interessata o la Commissione può comunicare la questione al Comitato, il quale adotta una decisione vincolante,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

1 SINTESI DEI FATTI

1. Facendo seguito a vari cicli di discussioni, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), agendo come facilitatore per le autorità di vigilanza finanziaria del SEE e a proprio nome, e l'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari (IOSCO) hanno presentato, con lettera ufficiale, l'allegato progetto di accordo amministrativo conformemente all'articolo 46, paragrafo 3, lettera b), del regolamento generale sulla protezione dei dati per definire il quadro dei trasferimenti di dati personali dalle autorità di vigilanza finanziaria del SEE (e dall'ESMA stessa) verso le loro omologhe al di fuori del SEE. Il progetto di accordo amministrativo è stato comunicato alla presidente del Comitato il 2 gennaio 2019.
2. A seguito di tale comunicazione, la presidente del Comitato ha chiesto al Comitato di emettere un parere ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento generale sulla protezione dei dati. La decisione sulla completezza del fascicolo è stata adottata il 15 gennaio 2019.

2 VALUTAZIONE

3. Il progetto di accordo amministrativo può essere utilizzato da tutte le autorità di regolamentazione dei mercati del SEE ed essere sottoposto alle autorità di controllo competenti per la necessaria autorizzazione. Di conseguenza, la questione produce effetti in più di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento generale sulla protezione dei dati.
4. Il progetto di accordo amministrativo è necessario per garantire una cooperazione internazionale efficace tra le suddette autorità, che agiscono in qualità di autorità pubbliche, autorità di regolamentazione e/o vigilanza dei mercati dei titoli e/o dei derivati, al fine di "tutelare gli investitori o i clienti e promuovere l'integrità e la fiducia nei mercati dei titoli e dei derivati" conformemente al loro mandato definito dalle leggi applicabili.
5. Nel valutare le disposizioni contenute in questo specifico progetto di accordo amministrativo, il Comitato ha tenuto conto di una serie di elementi specifici per la valutazione dei possibili rischi posti dal trasferimento di dati personali, compresi la tipologia di dati personali soggetti all'accordo amministrativo e gli obiettivi perseguiti.

6. Il progetto di accordo amministrativo, che può essere consultato integralmente in allegato, comprende le seguenti garanzie:

- **Definizioni di concetti-chiave e diritti dell'interessato come presenti nel regolamento generale sulla protezione dei dati:** la sezione II dell'accordo amministrativo contiene le definizioni pertinenti necessarie per determinare il campo di applicazione dell'accordo stesso e la sua applicazione uniforme. Tra queste vi sono alcune definizioni dei concetti e dei diritti chiave propri del quadro giuridico europeo sulla protezione dei dati, quali "dato personale", "trattamento", "violazione dei dati personali", "diritto di accesso", "diritto di cancellazione", che sono in linea con le definizioni contenute nel regolamento generale sulla protezione dei dati.
- **Principio della limitazione delle finalità e divieto di qualsiasi ulteriore utilizzo:** la sezione III (1) dell'accordo amministrativo parte dalla premessa che le autorità hanno responsabilità e mandati normativi specifici, che comprendono la tutela degli investitori o dei clienti e la promozione dell'integrità e della fiducia nei mercati dei titoli e/o dei derivati. In base al principio della limitazione delle finalità, i trasferimenti possono quindi aver luogo solo nel quadro di tali mandati e responsabilità, ossia se sono necessari per sostenere i compiti istituzionali delle autorità, e l'autorità ricevente non è autorizzata a trattare successivamente i dati personali in modo incompatibile con tali finalità.
- **Principi della qualità dei dati e della proporzionalità:** ai sensi della sezione III.2 dell'accordo amministrativo, l'autorità trasferente si limita a trasferire dati personali esatti e aggiornati che siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per le finalità per le quali sono trasferiti e successivamente trattati. Ogni autorità informa l'altra se viene a conoscenza del fatto che i dati personali trasferiti non sono corretti. Tenuto conto delle finalità per le quali i dati personali sono stati trasferiti e successivamente trattati, ciascuna autorità integra, cancella, blocca, corregge o rettifica altrimenti i dati personali, a seconda del caso.
- **Principio della trasparenza:** ogni autorità fornirà agli interessati un'informativa generale sul trattamento effettuato, indicante tra l'altro il trasferimento, le tipologie di soggetti cui i dati possono essere trasferiti, i diritti di cui gli interessati dispongono a norma di legge, le relative modalità di esercizio, informazioni su eventuali differimenti o limitazioni all'esercizio di tali diritti e le informazioni di contatto per proporre ricorso o reclamo. Detta informativa sarà fornita mediante pubblicazione, insieme all'accordo amministrativo, sul sito web di ciascuna autorità. Inoltre, le autorità del SEE forniranno agli interessati un'informativa individuale conformemente al regolamento generale sulla protezione dei dati e, nel caso dell'ESMA, conformemente al regolamento (UE) 2018/1725.
- **Principio della conservazione dei dati:** come disposto dalla sezione III.7 dell'accordo amministrativo, le autorità conserveranno i dati personali per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento della finalità per la quale i dati sono trattati nel rispetto della normativa applicabile.
- **Misure di sicurezza e di riservatezza:** la sezione III.4 prevede che ogni autorità ricevente predisponga misure tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati personali che le vengono trasferiti da accesso accidentale o illecito, distruzione, perdita, alterazione o divulgazione non autorizzata, ad esempio contrassegnando le informazioni come "dati personali" e restringendo gli accessi alle stesse.

L'accordo amministrativo prevede inoltre che, qualora l'autorità ricevente venga a conoscenza di una violazione dei dati personali, essa ne informi quanto prima l'autorità trasferente e usi mezzi ragionevoli e adeguati per porre rimedio alla violazione dei dati personali e ridurre al minimo i potenziali effetti negativi.

- **Garanzie per i diritti dell'interessato:** la sezione III (5) dell'accordo amministrativo prevede garanzie per i diritti dell'interessato. L'interessato può ottenere conferma dell'eventuale trasferimento dei suoi dati a un'autorità di vigilanza finanziaria al di fuori del SEE. Su richiesta, l'interessato avrà accesso ai suoi dati personali. Inoltre, l'interessato può chiedere direttamente all'autorità di vigilanza finanziaria interessata o all'autorità di vigilanza finanziaria al di fuori del SEE di rettificare, cancellare, limitare o bloccare i suoi dati. Le informazioni relative a tali garanzie devono essere fornite sul sito web dell'autorità di vigilanza finanziaria/dell'autorità di vigilanza finanziaria al di fuori del SEE. Qualsiasi restrizione a tali diritti deve essere prevista per legge ed è consentita solo nella misura e per il periodo in cui sia necessaria per tutelare la riservatezza o per conseguire obiettivi importanti di interesse pubblico generale che, quando l'autorità trasferente è un'autorità di vigilanza finanziaria del SEE, devono essere riconosciuti dallo Stato membro di appartenenza di detta autorità (ad esempio, prevenzione di un pregiudizio alle funzioni di vigilanza/rispetto delle norme).
- **Limitazioni ai trasferimenti successivi:** i trasferimenti successivi verso un soggetto terzo in un altro paese che non sia un'autorità partecipante all'accordo amministrativo e che non sia oggetto di una decisione di adeguatezza della Commissione europea avranno luogo unicamente con il previo consenso scritto dell'autorità trasferente e purché il terzo fornisca garanzie adeguate che siano coerenti con quelle previste dall'accordo amministrativo.

Le stesse garanzie sono previste in caso di comunicazione dei dati personali a un terzo nello stesso paese dell'autorità ricevente, a meno che, in casi eccezionali, tale terzo non possa fornire le suddette garanzie. In tale frangente, il trasferimento può aver luogo solo se la comunicazione è necessaria "per importanti motivi di interesse pubblico". Quando l'autorità trasferente è un'autorità di vigilanza finanziaria del SEE, l'interesse pubblico deve essere riconosciuto dallo Stato membro di appartenenza di detta autorità.

I dati personali possono essere comunicati a un terzo nello stesso paese dell'autorità ricevente (quali enti pubblici, organi giurisdizionali, organismi di autoregolamentazione e soggetti partecipanti a procedimenti di esecuzione) senza il consenso dell'autorità trasferente o in assenza di garanzie solo in due casi:

i) se la finalità per cui i dati personali sono comunicati e utilizzati è coerente con la finalità per la quale i dati sono stati inizialmente trasferiti o con il quadro generale di utilizzo dichiarato nella specifica richiesta iniziale dell'autorità ricevente, e la comunicazione è necessaria per adempiere il mandato e le responsabilità dell'autorità ricevente e/o del terzo;

ii) quando la comunicazione di dati personali fa seguito a una richiesta giuridicamente vincolante o è obbligatoria per legge. L'autorità ricevente informerà l'autorità trasferente prima della comunicazione e fornirà informazioni sui dati richiesti, sull'organismo richiedente e sulla base giuridica per la comunicazione stessa. L'autorità ricevente si adopererà per limitare la comunicazione dei dati personali ricevuti a norma dell'accordo amministrativo, in particolare facendo valere tutte le esenzioni e i privilegi giuridici applicabili.

- **Ricorso:** la sezione III (8) dell'accordo amministrativo prevede un meccanismo di ricorso. Tale meccanismo garantisce il diritto di ottenere riparazione e, se del caso, un risarcimento. In caso

di inosservanza dell'accordo amministrativo, compresa la violazione dei diritti dell'interessato, può essere esercitato ricorso dinanzi a un organo competente (ad esempio un organo giurisdizionale). Il ricorso dinanzi all'organo competente sarà conforme ai requisiti di legge applicabili, garantendo che i diritti dell'interessato in relazione ai principi e alle garanzie previsti dall'accordo amministrativo possano essere fatti valere effettivamente. L'autorità trasferente sarà informata di qualsiasi ricorso o reclamo e le autorità delle due parti si adopereranno per risolvere la controversia o la pretesa in via amichevole. Qualora la questione non possa essere risolta in tal modo, saranno utilizzati altri metodi per comporre la controversia, compresi meccanismi non vincolanti di mediazione o meccanismi di risoluzione delle controversie. Se l'autorità trasferente ritiene che un'autorità ricevente non abbia agito conformemente alle garanzie previste dall'accordo amministrativo, ad esempio in quanto non ha seguito la decisione cui ha portato il meccanismo non vincolante di mediazione o il meccanismo di risoluzione delle controversie, l'autorità trasferente sospenderà qualsiasi trasferimento a norma dell'accordo amministrativo verso l'autorità ricevente finché la questione non sarà risolta in modo soddisfacente. Inoltre, il "gruppo di valutazione" (e tutte le altre autorità) ne sarà informato e, qualora stabilisca che vi è stato un "cambiamento dimostrato nella volontà o capacità [dell'autorità ricevente] di agire in conformità con [l'accordo amministrativo]", potrà raccomandare di sospendere la partecipazione dell'autorità ricevente all'accordo amministrativo. Affinché gli interessati siano messi in grado di esercitare il loro diritto di ricorso, l'accordo amministrativo sarà reso pubblico.

- **Meccanismo di vigilanza:** la sezione IV dell'accordo amministrativo prevede un meccanismo di vigilanza esterno che assicuri l'attuazione delle garanzie dell'accordo amministrativo. Tale meccanismo consiste in una combinazione di riesami periodici condotti dal "gruppo di valutazione" e internamente da ciascuna autorità di vigilanza finanziaria/autorità di vigilanza finanziaria al di fuori del SEE. La combinazione di vigilanza esterna e interna, nonché le possibili conseguenze di un riesame negativo - tra cui l'eventuale raccomandazione di sospendere la partecipazione dell'autorità all'accordo amministrativo - assicurano un livello di protezione soddisfacente.

7. Il Comitato accoglie con favore gli sforzi compiuti per giungere all'accordo amministrativo multilaterale, che contiene una serie di importanti garanzie in materia di protezione dei dati. Affinché tali garanzie continuino ad assicurare un livello adeguato di protezione dei dati in caso di trasferimento dei dati verso un paese terzo ai sensi dell'accordo amministrativo, tenuto conto della natura unica di tali accordi non vincolanti, il Comitato sottolinea quanto segue:
8. Ciascuna autorità di controllo competente sorveglierà l'accordo amministrativo e la sua applicazione pratica, in particolare per quanto riguarda le sezioni III (5), (6), (8) e IV relative ai diritti dell'interessato, ai trasferimenti successivi e ai meccanismi di ricorso e di vigilanza, al fine di garantire che gli interessati dispongano di diritti effettivi e azionabili e di adeguati mezzi di ricorso e che vi sia un'effettiva vigilanza sulla conformità all'accordo amministrativo.
9. Ciascuna autorità di controllo competente autorizza l'accordo amministrativo solo come idonea garanzia per la protezione dei dati in vista del loro trasferimento transfrontaliero, a condizione che i firmatari rispettino pienamente tutte le clausole dell'accordo amministrativo.
10. Ciascuna autorità di controllo competente sospende i pertinenti flussi di dati effettuati dall'autorità di vigilanza finanziaria nel suo Stato membro conformemente all'autorizzazione se l'accordo amministrativo non prevede più garanzie adeguate ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati.

3 CONCLUSIONI / RACCOMANDAZIONI

11. Tenuto conto di quanto precede e degli impegni che le autorità di vigilanza finanziaria, l'ESMA e le loro omologhe al di fuori del SEE assumeranno firmando l'accordo amministrativo al fine di "*mettere in atto garanzie adeguate per il trattamento di tali dati personali nell'esercizio dei loro mandati normativi e responsabilità*" e di "*agire conformemente al presente accordo*", il Comitato ritiene che l'accordo amministrativo assicuri garanzie adeguate qualora siano trasferiti dati personali sulla base di tale accordo verso organismi pubblici in paesi terzi che non formano oggetto di una decisione di adeguatezza della Commissione europea.
12. In linea con il preambolo dell'accordo amministrativo, riconoscendo l'importanza di un dialogo regolare tra le autorità di vigilanza finanziaria del SEE e le rispettive autorità di controllo competenti, o il Garante europeo della protezione dei dati nel caso dell'ESMA, e al fine di consentire alle autorità di controllo competenti di sorvegliare e assicurare l'applicazione del regolamento generale sulla protezione dei dati in conformità dell'articolo 57, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento, l'autorizzazione adottata dall'autorità di controllo competente dovrebbe prevedere che ogni autorità di vigilanza finanziaria del SEE firmataria o l'ESMA informino la rispettiva autorità di controllo competente di qualsiasi sospensione dei trasferimenti di dati personali sulla base delle sezioni III (8) e IV dell'accordo amministrativo, nonché di qualsiasi revisione o sospensione della partecipazione all'accordo amministrativo sulla base della sezione V.
13. Inoltre, il Comitato ricorda che, in linea con il principio di responsabilizzazione, ciascuna autorità di vigilanza finanziaria e l'ESMA devono conservare informazioni per facilitare il compito di sorveglianza delle autorità di controllo. Tali informazioni dovrebbero in ogni caso essere messe a disposizione su richiesta dell'autorità di controllo competente. Inoltre, nell'autorizzazione ciascuna autorità di controllo può chiedere alle autorità di vigilanza finanziaria o all'ESMA di trasmettere tali informazioni su base annuale senza necessità di previa richiesta. Tali informazioni dovrebbero comprendere elementi sul numero di richieste e lamentate violazioni presentate dagli interessati a livello di UE, dettagli sui casi non risolti mediante i previsti meccanismi di risoluzione delle controversie e sulle rispettive risultanze e azioni del "gruppo di valutazione" a seguito dei riesami periodici, comprese le azioni relative alla comunicazione di dati personali a norma della sezione 6.2.3 dell'accordo amministrativo. Inoltre dovrebbero essere conservate informazioni sulle notifiche ricevute dalle autorità di vigilanza finanziaria in merito alla comunicazione di informazioni a terzi da parte dell'autorità di vigilanza finanziaria al di fuori del SEE in seguito a una richiesta giuridicamente vincolante o per obbligo di legge.

4 OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

14. Il presente parere sarà reso pubblico ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 5, lettera b), del regolamento generale sulla protezione dei dati.

Per il Comitato europeo per la protezione dei dati

La presidente

(Andrea Jelinek)